



STATUTO

Associazione “Il Larice Club”

Art. 1 - L'associazione “non riconosciuta” denominata Associazione “IL LARICE CLUB” con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449 , è retta dal seguente statuto. La denominazione ufficiale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - L'associazione ha lo scopo di promuovere l'aggregazione sociale, ricreativa, culturale e sportiva.

L'Associazione è aconfessionale e apartitica.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione persegue esclusivamente e direttamente gli scopi sopra indicati.

Art. 3 - L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti nelle medesime Associazioni.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti anche in modo diretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 4 - L'associazione si compone di un numero illimitato di associati.

Possano essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo. Tutti i soci sono tenuti alla presa visione ed al rispetto integrale del regolamento dell'associazione; inoltre essi potranno organizzare eventi per gli associati oppure per persone esterne per un massimo di 15 invitati ciascuno.

Il socio è in ogni caso responsabile per il comportamento tenuto dai propri invitati e sarà chiamato a risarcire ogni tipologia di danno da essi causati.

Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata.

La stessa comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.

Art. 6 - Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle sovvenzioni delle medesime Associazioni.

Art. 7 - Gli associati si distinguono in: fondatori, ordinari.

I fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e rimarranno tali fino al loro recesso.

I soci ordinari sono tutti gli altri associati.

Essendo l'oggetto sociale dell'associazione a carattere stagionale, la qualità di socio ordinario decade anch'essa stagionalmente e precisamente il 31/10 di ogni anno.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Gli associati cessano di appartenere all'associazione:

- in base all'art. 7 del presente statuto la qualità di socio decade il 31/10 di ogni anno;
- per recesso;
- per decadenza;
- per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione.

L'associato è decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso. L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa per almeno tre anni, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti,

o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decadenza o l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e rivalutabile, ad eccezione del trasferimento a causa di decesso del socio.

Art. 9 - Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'associazione;
- il Vice Presidente dell'associazione.

Art. 10 - L'assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati fondatori e ordinari.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa. L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Quando, a giudizio dell'Organo Amministrativo, particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, può venire convocata dall'Organo Amministrativo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria e, in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno il 50% degli associati, i quali devono indicare almeno l'argomento della riunione.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 11 - L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'assemblea riunita in via ordinaria:

- approvazione il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;

- nomina per elezione - a scrutinio segreto con tre distinte votazioni - il Presidente dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo.

Art. 12 - L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo; lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato solo se si ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal Segretario.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 13 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari. Dura in carica tre anni e potrà essere rieletto.

Rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

Art. 14 - Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori ed ordinari. Dura in carica tre anni e potrà essere rieletto.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente dell'associazione che lo presiede;
- due o più Consiglieri, purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea.

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio e a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 - I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni:

- per revoca quando non esplicino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

Le dimissioni, o la revoca del Presidente dell'associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si esplica la disposizione di cui al precedente art 15 comma 4.

Le dimissioni, o la revoca degli altri consiglieri determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, dovrà avere a disposizione copia di detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata anche ad una terza persona delegata.

Art. 18 - In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra

associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

Art. 19 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Art. 20 - Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esse.

Cadrezzate, 02 aprile 2009

Il Presidente dell'Associazione